

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica del presente atto costituisce il punto di arrivo di un negoziato volto a trasferire la sede dell'UNICRI (Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia) da Roma a Torino.

Nel maggio 1993, in occasione della visita ufficiale in Italia del Segretario generale dell'ONU, il Ministro di grazia e giustizia Conso propose il trasferimento del Centro da Roma a Torino, inquadrandolo nel progetto di fare di quella città un polo di formazione che comprendesse organi dell'ONU e delle agenzie specializzate. Come sede di tali uffici, è stato individuato il comprensorio denominato «Italian Centre» di proprietà del Comune di Torino, che ospitò l'esposizione «Italia '61» e successivamente è stato destinato, in parte, al Centro di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

L'UNICRI opera, sia pure con una diversa denominazione, dal 1968 sulla base di uno scambio di note tra l'Italia e l'ONU. Svolge l'attività di ricerca e di formazione nel settore della prevenzione e repressione delle attività criminali, in stretto rapporto con altri organismi delle Nazioni Unite aventi sede in Vienna. Il Centro è finanziato da un *trust fund* cui l'Italia contribuisce per la massima parte, e che è attualmente ospitato in locali del Ministero di grazia e giustizia situati a Roma in via Giulia.

Dato l'impatto positivo che l'ubicazione di tale centro di formazione delle Nazioni Unite in una città italiana produrrà per l'immagine del nostro paese, si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

sul disegno di legge

23 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: DONDEYNAZ)

sul disegno di legge

23 luglio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello stesso Scambio di lettere.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.150 milioni per l'anno 1996 ed a lire 150 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

